



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo

Cagliari

BANDO DI CONCORSO

CONCORSO PER TITOLI PER L'AGGIORNAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI DEI PROFILI PROFESSIONALI EX AREE A E B DEL PERSONALE ATA

INDIZIONE CONCORSO AREA ASSISTENTI (ex area B)

PROFILO: INFERMIERE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e sue successive modificazioni;

VISTA la Legge 18.1.1992, n.16;

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104 e sue successive modificazioni apportate dall'art. 24 della Legge 04.11.2010 n. 183 e dal decreto legislativo n.105 del 30.06.2022;

VISTO il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli articoli 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 16.06.2023, n. 82;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;

VISTA la Legge 13 marzo 1999, n. 68;

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

VISTO il D.M. 23 luglio 1999 "*Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art.4 e all'art.6;

VISTO il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.1.2001, concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. n. 42 del 20.2.2001 – Serie Generale – concernente la documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183;

VISTO il D.M. 19 aprile 2001, n. 75, pubblicato nella G.U. n. 35 del 4.5.2001 – Quarta Serie Speciale – applicativo del predetto regolamento;

VISTO il D.lgs. del 5 aprile 2002, n. 77, con il quale è prevista la valutazione del servizio svolto presso enti pubblici

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101;

VISTO il D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*", aggiornato dal D. Lgs. 4.4.2006, n. 159 contenente "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale*" e successive modificazioni;

VISTO il D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il 29 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale – ed in particolare l'allegata tabella B relativa ai requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;



VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L. 29.11.2007;

VISTO il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018 sottoscritto il 19.4.2018

VISTO il C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca per il biennio 2019-2021, sottoscritto il 18.1.2024;

VISTO in particolare l'art.60 del CCNL 2019/2021 secondo il quale, dall'entrata in vigore del capo I- Titolo IV- personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) sono abrogati gli articoli da 46 a 50 del CCNL 29/11/2007, l'art. 79 del CCNL 29/11/2007 limitatamente al personale ATA, il CCNL 25/07/2008. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all'ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente richiamate nel presente CCNL

VISTO il D. M. 29 settembre 2009, n. 82, emanato in applicazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTO il D.M. 17 dicembre 2009, n. 100, di integrazione del citato D.M. 82/2009;

VISTO l'art. 7, comma 4 ter, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in Legge 26 febbraio 2010, n. 25, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 2009, n. 167 anche per l'anno scolastico 2010/11;

VISTA l'O.M. n.21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei conti in data 2.4.2009 reg. 1 foglio 234 – concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli, di cui all'art.554 D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, per l'accesso ai profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA della scuola;

VISTA la nota 19 febbraio 2010, n. 2053 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6.10.2010 – Serie Generale – concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4 octies a 4 decies dell'art. 1 del D.L. n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola, di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla Legge n. 104 del 1992 e dalla Legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 30 luglio 2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D. L. n. 194/2009 convertito in Legge n. 25/2010;

VISTO il D. M. 15 settembre 2010. n. 80, di integrazione del citato D. M. n. 68/2010;

VISTO il Regolamento Europeo n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO l'art.50 del CCNL 2019/2021 che prevede il nuovo sistema di classificazione del personale ATA in sostituzione delle previgenti Aree A, As, B, C e D;

TENUTO CONTO dell'allegato A al CCNL 2019/2021, contenente i titoli di accesso alle Aree e le specifiche professionali dei singoli profili;

VISTO quanto disposto nei commi 1, 2 e 9 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021;

VISTA a nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;

VISTO l'art. 9 c. 21 bis del Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011-2012";

VISTO il D. M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D. L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;



VISTA la nota ministeriale prot. n. 8151 del 13.3.2015 avente per oggetto "Indizione, per l'anno scolastico 2014/2015 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, in particolare riguardo all'applicazione dell'art.38 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la nota prot. AOODGPER. Reg.uff. n. 9622 del 20.04.2020 con la quale è stato trasmesso il parere della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica circa il riconoscimento di analogie delle certificazioni Mediaform E.Q.I.A.IIQ7 con i programmi di certificazione ECDL di tipo "standard" e "full standard", e delle certificazioni IIQ4 con quelle di tipo "expert";

VISTA la nota ministeriale prot. n. 15495 del 9 aprile 2019 concernente l'inclusione delle certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL tra i titoli di cultura valutabili ai fini dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali con riferimento al solo profilo professionale di assistente amministrativo;

Vista la nota ministeriale prot. n. 6408 del 07.03.2016 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2015/16. Graduatorie 2016/17;

Vista la nota ministeriale prot. n. 8654 del 28.02.2017 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2016/17. Graduatorie 2017/18;

Vista la nota ministeriale prot. n. 11117 del 27.2.2018 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2017/18. Graduatorie 2018/19;

Vista la nota ministeriale prot. n. 8991 del 6.3.2019 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2018/19. Graduatorie 2019/20;

Vista la nota MI prot. n. 5196 del 11.03.2020 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2019/20. Graduatorie 2020/21, e la comunicazione AOODGPER n. 6969 del 24.03.2020 con la quale veniva disposta la sospensione della procedura di cui alla nota prot. n. 5196 del 11.03.2020;

VISTO Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per il reclutamento di personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate";

VISTA la nota AOODGPER. Reg.uff. n. 29291 del 25.09.2020 con la quale, ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie del personale ATA, venivano trasmesse le note con le quali la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica ha riconosciuto la possibilità, per la certificazione informatica IDCert Digital Competence, di stabilire analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo "standard" e per la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo "advanced";

Visto il parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 3.3.2021 n. 721, nella quale si riconosce la valutabilità anche della certificazione IDCERT livello Specialised in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised";

VISTA la nota DGPER n. 24681 del 14.8.2020, con la quale è stato trasmesso il parere 1184/2020 del Consiglio di Stato in ordine alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle D'Aosta;

VISTA l'approvazione dell'ODG della Camera dei Deputati n.9/1633-A/32 con il quale si "impegna il Governo a prevedere che l'attivazione delle procedure per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a valutare l'opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario";



VISTA la nota MI prot. n.10301 del 31.03.2021 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2020/21. Graduatorie 2021/22;

VISTA la nota MI prot. n.13671 del 05.04.2022 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2021/22. Graduatorie 2022/23;

VISTA la nota MI prot. n.26352 del 05.04.2023 avente per oggetto "Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA nell'anno scolastico 2022/23. Graduatorie 2023/24

VISTA la nota MIM prot. n.55934 del 19.04.2024 avente per oggetto "Indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2023/2024 – Graduatorie a.s. 2024/2025, e il successivo decreto di rettifica di cui al prot. n.9839 del 23.05.2024;

VISTA la nota AOODGPER n. 69176 del 15.05.2024 – Precisazioni in ordine al possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2023/2024 – Graduatorie a.s. 2024/2025.

VISTA la nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2025.0087838 del 10.4.2025 avente per oggetto "Indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – **Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2024/2025 – Graduatorie a.s. 2025/2026.**

VISTO il DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.*";

VISTA la nota di questo U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007427.14-04-2025

DECRETA

ARTICOLO 1

INDIZIONE DEL CONCORSO

1.1 – È indetto, nell'anno scolastico **2024/2025**, il concorso per titoli di cui all'art. 554 D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente per l'anno scolastico **2025/2026**, concernente il profilo professionale di **INFERMIERE** dell'area **ASSISTENTI** (ex area B) del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per le province di **Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari**.

1.2 – Il presente bando sarà reso noto mediante pubblicazione nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali (ex Uffici Scolastici Provinciali) di ciascuna provincia, nonché nel Portale InPa (www.inpa.gov.it).

1.3 – Copia del presente bando sarà inviata ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia pubblicato nei rispettivi siti istituzionali.

1.4 – Il numero dei posti disponibili non viene indicato nel presente bando di concorso, non trattandosi di concorsi a posti ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.5 – Il presente bando resterà pubblicato per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

via Giudice Guglielmo n°46 - 09131 Cagliari

sito web <https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-sardegna>

E-mail: ordinaria direzione-sardegna@istruzione.it

- E-mail certificata drsa@postacert.istruzione.it



ARTICOLO 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 – Per essere ammessi al concorso per il profilo professionale di infermiere, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio in qualità di "personale A.T.A. a tempo determinato nella scuola statale" nella medesima provincia e nel profilo professionale di INFERMIERE cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel profilo professionale di INFERMIERE cui concorre, non perde la qualifica di "personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del profilo di INFERMIERE cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del profilo di INFERMIERE cui si concorre.

2.2 – Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

- a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di **infermiere** per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1), (2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
- b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. n. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. n. 588/85) (1);
- c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, compreso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della nota DGPER n. 24681/2020, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184, art. 6, comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo A.R.A.N./OO.SS. del 20.7.2000 (All.to I);
- d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".



2.3 – Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui all'allegato A al nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, il quale CCNL all'articolo 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL.

Tale allegato A, **in relazione ai nuovi inserimenti**, ha previsto che i candidati, per accedere ai profili professionali ATA, devono possedere la **certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale**, ad esclusione del profilo di collaboratore scolastico.

L'allegato A, di cui sopra, contiene l'elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili, di seguito indicati per il seguente profilo professionale:

INFERMIERE: - **Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.**

2.4 – Ai sensi del comma 9 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del capo I (Ordinamento Professionale Personale ATA) del titolo IV (Personale ATA) del nuovo CCNL 2019/2021, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.5.

2.5 – Ai sensi del comma 10 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione 77 internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del capo I del titolo IV del nuovo CCNL 2019/2021, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

2.6 – Ai sensi dell'art. 59 comma 1 del nuovo CCNL 2019/2021 la data di entrata in vigore del relativo titolo IV dedicato al Personale ATA risulta quella del 1° maggio 2024.

2.7 – Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della Legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.8 – Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.9 – Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo di infermiere cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.10 – Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il profilo professionale di INFERMIERE, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.11 – I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.



2.12 – Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

2.13 – I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) - Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente

C.C.N.L.

Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

(2) – I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 giorni la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 giorni.

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si

conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ARTICOLO 3

AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 – I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

via Giudice Guglielmo n°46 - 09131 Cagliari

sito web <https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-sardegna>

E-mail: ordinaria direzione-sardegna@istruzione.it

- E-mail certificata drsa@postacert.istruzione.it



3.2 – Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/2. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica.

3.3 – I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ARTICOLO 4

PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1-La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (Modello B1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel profilo professionale di INFERMIERE cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al profilo professionale di INFERMIERE cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al profilo professionale di INFERMIERE cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (Modello B1) deve essere presentata esclusivamente nella provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 – I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (Modello B2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il profilo professionale di INFERMIERE.

4.3 – La domanda di inserimento (Modello B1) può essere prodotta per il profilo professionale di INFERMIERE in una sola provincia.

4.4 – Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ARTICOLO 5

UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI



5.1 – I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 – Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area ASSISTENTI (ex area B) si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (Legge 12.3.1999, n. 68,) e tenuto conto di quanto disposto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82 e all'art.18, comma 4, del D. Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017, introdotto dal D.L. n.44/2023, convertito con la L. n. 74/2023

5.3 – Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ARTICOLO 6

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 – Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia attraverso istanza POLIS (Modello F), ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 – I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del profilo professionale di INFERMIERE e dalle graduatorie di seconda o terza fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti, fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 – I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, devono necessariamente produrre il modello G, debitamente compilato e datato tramite l'apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIM.

Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica

trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali

permanenti di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297 del 16.04.1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, devono produrre l'allegato G, debitamente compilato e datato, secondo le indicazioni di cui al successivo comma 4, trasmesso nei modi suindicati.

6.4 – Le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia hanno validità temporale commisurata alle scadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. L'allegato deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 – La rinuncia di cui al comma 1 del presente articolo (modello F) deve essere inviata contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.



L'allegato G, riguardante la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, deve essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

ARTICOLO 7

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 – Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Possono partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, i soggiornanti di lungo periodo o coloro i quali siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono, altresì, inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE, nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla Legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della Legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996);
- f) adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.2 – Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 – Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle Disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla Legge 18.1.1992, n. 16;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;



f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ARTICOLO 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 – Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate, **esclusivamente secondo le modalità indicate nel successivo punto 4 dell'art. 8, dalle ore 14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025.**

8.2 – Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 – L'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

8.4 – **Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line (POLIS)".**

L'accesso al servizio Istanze on-line sarà raggiungibile sia mediante il Portale InPa, tramite apposito link di ribaltamento presente sull'anzidetto Portale e sia direttamente dalla home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) sezione "servizi" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > Servizi on line > lettera I > Istanze on line" dalle ore **14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025.**

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di credenziali digitali SPID/CIE. Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm> in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2025/2026 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica.

L'istanza sarà resa disponibile al termine delle valutazioni delle domande di inserimento/aggiornamento da parte degli Uffici Provinciali. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno stabiliti successivamente dal Ministero.

8.5 – Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

8.6 – L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata o PEC all'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 – I moduli B1 e B2, compiutamente formulati nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sono validi a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in esso rappresentato dai candidati.

8.8 – L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2001.



8.9 – L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 – lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 – lett. c) sono accertate d'ufficio.

ARTICOLO 9

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITÀ DELLA DOMANDA

9.1 – Sono inammissibili le domande inoltrate al di fuori del termine e delle modalità di cui al precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 – Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il profilo professionale di INFERMIERE.

9.3 – L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 – Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 – L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del dirigente responsabile dell'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) di competenza prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.

9.6 – I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ARTICOLO 10

COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 – Le commissioni giudicatrici nominate dal dirigente responsabile dell'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) di ciascuna provincia sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 del D.Lgs. n. 297/94, per i concorsi dell'area **ASSISTENTI** (ex area B).

Ad esse si applica quanto disposto nel Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.

10.2 – Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.

10.3 – Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come modificato dal DPR 82 del 16 giugno 2023.

ARTICOLO 11



FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 – I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All.to A/2), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All.to D) e riserve (All.to E).

11.2 – I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo sia stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 – La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale). Del deposito è dato avviso mediante pubblicazione al sito.

11.4 – Successivamente i dirigenti responsabili degli Ambiti Territoriali (ex Uffici Scolastici Provinciali) procedono all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

11.5 – Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241, sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352, e D.P.R. n. 184/2006.

ARTICOLO 12

RICORSI

12.1 – Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 – Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali il dirigente dell'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) approva la graduatoria in via definitiva.

12.3 – Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente dirigente responsabile dell'Ambito Territoriale (ex Ufficio Scolastico Provinciale) è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

12.4 – I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 – L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 – Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. 2006/09.

ARTICOLO 13

ADEMPIMENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI (EX UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI)

via Giudice Guglielmo n°46 - 09131 Cagliari

sito web <https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-sardegna>

E-mail: ordinaria direzione-sardegna@istruzione.it

- E-mail certificata drsa@postacert.istruzione.it



13.1–Gli Ambiti Territoriali (ex Uffici Scolastici Provinciali) adottano i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- b) danno esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- c) nominano le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- d) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- e) dichiarano la inammissibilità o la nullità della domanda e dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la diffusione mediante pubblicazione al sito dei rispettivi uffici, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- g) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

ARTICOLO 14

NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 – Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. n. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. n. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 – Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. n. 297/94).

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

La Funzionaria
Maria Grazia Paderi

AVVERTENZE AL BANDO

Si evidenzia che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva e preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal DPR 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, come modificato dal decreto legislativo n.105/2022, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Si ricorda altresì che "il modello H: attribuzione priorità" per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, come modificato dal decreto legislativo n.105/2022, è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.

via Giudice Guglielmo n°46 - 09131 Cagliari

sito web <https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-sardegna>

E-mail: ordinaria direzione-sardegna@istruzione.it

- E-mail certificata drsa@postacert.istruzione.it



Si fa presente, altresì, che coloro i quali hanno presentato istanza di depenamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia **possono** presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto

1	Allegato n.1	Avvertenze alla tabella A/2
2	Allegato A/2	Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di infermiere
3	Note alla tabella di valutazione	
4	Modello B1	Modulo domanda di inserimento per l'A.S. 2025/2026 DA COMPILARE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ISTANZE ON LINE
5	Modello B2	Modulo domanda di aggiornamento per l'A.S. 2025/2026 DA COMPILARE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ISTANZE ON LINE
6	Allegato D	Preferenze
7	Allegato E	Riserve
8	Modello F	Modello per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'A.S. 2025/2026 DA COMPILARE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ISTANZE ON LINE
9	Allegato G	Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di prima fascia UTILIZZARE L'APPOSITA APPLICAZIONE WEB NELL'AMBITO DELLE "ISTANZE ON-LINE" nei termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del merito.
10	Modello H	Modulo destinato esclusivamente al personale ata incluso nelle graduatorie permanenti di cui all'art 554 del d.l.vo 297/94 e beneficiario dell'art. 21 e/o 33, commi 5, 6 e 7, della Legge 104/92 e successive modificazioni e integrazioni. DA COMPILARE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ISTANZE ON LINE
11	Allegato I	Tabella corrispondenza profili

ALLEGATO N. 1

AVVERTENZE ALLA TABELLA A/2

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

È altresì valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

via Giudice Guglielmo n°46 - 09131 Cagliari

sito web <https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-sardegna>

E-mail: ordinaria direzione-sardegna@istruzione.it

- E-mail certificata drsa@postacert.istruzione.it



C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/21.

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza del lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola.

L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

ALLEGATO A/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):



- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente-6, buono-7, distinto-8, ottimo-9;
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1).

2) Diploma di laurea breve: punti 1,80

Diploma di laurea o laurea specialistica: punti 2 (si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1), (2).

3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità (9): punti 2.

B) TITOLI DI SERVIZIO

4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (4), (5), (6), (7): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

5) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio d'insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4), (5), (6), (7): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5), (6): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

7) In ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, agli Uffici scolastici regionali, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarato dai candidati.

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) – Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) – Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).



Sono, altresì valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(3) – Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dall'ex Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) – Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) – Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(6) – La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) – Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti

Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente bando.

(8) – Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tali trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 1 della tabella A/2 allegata al presente bando per il profilo di assistente amministrativo.

In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialiste IC3 e MCAS.

Nell'ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT. Le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL

(limitatamente al profilo di assistente amministrativo), IIQ7 e IIQ4.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

Ai sensi della nota AOODGPER. Reg.uff. n. 29291 del 25.09.2020, la certificazione informatica IDCert Digital Competence, presenta analogie con il programma di certificazione ECDL di tipo "standard" e la certificazione IDCert Digital Competence Advanced con il programma di certificazione ECDL di tipo "advanced".

Sulla base del parere reso dalla Direzione generale dei servizi informativi e la statistica con nota del 03.03.2021 n. 721, si riconosce la valutabilità anche della certificazione "IDCERT livello Specialised" in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised";



(9) – Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

ALLEGATO D

PREFERENZE

(art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'[articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#);
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'[articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'[articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#);
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'[articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#);
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'[articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#);
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/2023;
- p) minore età anagrafica.

ALLEGATO E **RISERVE**

via Giudice Guglielmo n°46 - 09131 Cagliari

sito web <https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-sardegna>

E-mail: ordinaria direzione-sardegna@istruzione.it

- E-mail certificata drsa@postacert.istruzione.it



Le riserve spettano:

1 – (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (Legge 20.10.1990, n. 302, art. 1 - comma 1 e ss.mm.ii - Legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2 e ss.mm.ii) ed ai figli delle vittime del dovere;

– (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere;

2 – alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità;

– alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto Nazionale per l'assunzione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

– alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle Leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

– alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7, secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 – agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata Legge n. 68/1999;

4 – Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e ss.mm.ii. il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando. A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l'art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;
- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

5 – ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

6 – ai sensi del DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.", i candidati, in istanza, potranno dichiarare la riserva anche per il servizio civile nazionale.

AGGIORNAMENTO

(art. 5, commi 1, 2 e 3, del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023)

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.



2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ALLEGATO I

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo.

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.